

Legge regionale 28 marzo 2012, n. 9

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 (Riordino dell'organizzazione turistica regionale).**

(BURC n. 6 del 2 aprile 2012, supplemento straordinario n. 1 del 2 aprile 2012)

**Art. 1**

(Modifiche all'articolo 1 della [l.r. 8/2008](#) )

1. All'articolo 1 della [legge regionale 5 aprile 2008, n. 8](#) (riordino dell'organizzazione turistica regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) alla lettera i) del comma 2 dopo le parole «al turismo» è aggiunto il seguente periodo «nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria»;
  - b) dopo la lettera i) del comma 2 è aggiunta la seguente lettera:  
«i-bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel *format* e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese».

**Art. 2**

(Modifiche al comma 1 dell'articolo 29 della [l.r. 8/2008](#))

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della [legge regionale 8/2008](#), le parole «La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza» sono sostituite dalle seguenti parole: «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale».

**Art. 3**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.